

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 26/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 19/11/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 18/09/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.886,01, di cui € 528,75 a titolo di commissione dell'intermediario mandante, € 1.732,18 a titolo di commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento, € 742,36 a titolo di commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento, € 1.882,35 a titolo di provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede ed € 106,73 per le spese di istruttoria, registro e notifica, al netto di € 1.106,36 già rimborsati in sede di conteggio estintivo, nonché gli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di € 364,00 per le commissioni incassate anticipatamente per conto della mandante e della somma di € 742,36 a titolo di commissioni intermediario per le attività di gestione del prestito, quest'ultima calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* su 45 rate residue.

Sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle commissioni dell'istituto mandante e la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del



finanziamento, stante la loro natura *up front*, precisando a tal proposito che la locuzione “*di esecuzione del contratto*”, utilizzata, tra le altre, per descrivere le commissioni di accensione, è incapace di evocare un’attività diversa da quella *up front*. Fa presente, inoltre, che «*l’attività di archiviazione della documentazione non è rapportata al tempo di durata del rapporto di prestito, tanto che la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione comunque per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto*».

Afferma poi la natura *up front* della provvigione percepita dall’agente, remunerativa di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento (richiama alcuni precedenti ABF) e la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, di registro e notifica e degli oneri erariali conseguenti all’operazione.

In merito alla decisione della Corte di Giustizia dell’UE richiamata dalla ricorrente, l’intermediario sostiene che tale pronuncia non sia vincolante per il giudice italiano, il quale è libero di valutare se sussiste o meno compatibilità tra il caso che è chiamato ad affrontare e quello sottoposto alla Corte e, conseguentemente, di non uniformarsi alla predetta decisione qualora la vicenda, come nel caso di specie, non sia coincidente.

Precisa che la questione dibattuta dinnanzi al giudice polacco è stata risolta dalla giurisprudenza italiana e dell’Arbitro “*da tempo*”. Aggiunge inoltre che la Direttiva 2008/48 non sarebbe comunque applicabile ai rapporti tra privati in quanto priva di efficacia diretta.

Lamenta che la rimborsabilità anche dei costi *up front* esporrebbe i creditori a perdite “*non altrimenti evitabili*”. In particolare, in caso di rimborsabilità delle provvigioni in favore dell’agente, cui tra l’altro il cliente si è “*discrezionalmente*” rivolto, la resistente si troverebbe a restituire “*a) un importo di cui non ha beneficiato, avendolo ovviamente corrisposto al citato agente e b) per cui non avrebbe titolo per pretendere la restituzione, in ragione di quanto disposto dall’art. 1748, c.c.*”.

Fa presente inoltre che, includendo le provvigioni nel costo totale del credito, si andrebbe contro la stessa Direttiva 2008/48, non trattandosi di servizi obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali.

Pertanto, chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.



“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, dall’esame della documentazione contrattuale, e in particolare dalla descrizione delle voci, risulta quanto segue.

In merito alla *“commissione intermediario mandante”* (lett. A del modulo contrattuale), in linea con il più recente orientamento dei Collegi, occorre distinguere – come da contratto – tra una quota *recurring*, rimborsabile in base al criterio proporzionale lineare, ed una quota *up front* (pari al massimo a 200,00 Euro), per la quale al contrario va adottato il criterio di rimborso in proporzione agli interessi.

In relazione alla *“commissione dell’intermediario mandatario di accensione del finanziamento”* (lett. B del modulo contrattuale) va applicato il criterio di rimborso proporzionale lineare, sulla base del consolidato orientamento dei Collegi che considera *recurring* tale voce di costo; alla medesima conclusione deve accedersi per le commissioni di gestione, di incontestata natura *recurring*, per le quali del resto lo stesso criterio contrattuale di rimborso coincide con quello proporzionale lineare.

Quanto alla provvigione riconosciuta *“per i soggetti incaricati all’offerta fuori sede”* (lett. D), trattasi di oneri *up front*, secondo il consolidato orientamento dei Collegi.

Hanno infine natura *up front* le spese di istruttoria e registrazione (lett. F), in quanto genericamente denominate, senza che la descrizione rechi riferimenti ad attività diverse da quelle preliminari al finanziamento.

Di conseguenza il Collegio, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’intermediario, ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già avvenuti di cui è evidenza in atti:



###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	75
rate residue		45

TAN	▶	6,00%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	37,50%
- in proporzione alla quota interessi	16,02%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	A)Comm. mandante (max € 200,00) * (up front)	€ 200,00	€ 75,00	€ 32,03			€ 32,03
○	A)Comm. mandante ** (recurring)	€ 1.210,00	€ 453,75	€ 193,78		€ 364,00	€ 89,75
○	B)Comm. mand. accensione (recurring)	€ 4.619,16	€ 1.732,19	€ 739,77			€ 1.732,19
○	C)Comm. mand. gestione (recurring)	€ 1.979,64	€ 742,37	€ 317,04		€ 742,36	€ 0,01
○	D)Provvigione (up front)	€ 5.019,60	€ 1.882,35	€ 803,90			€ 803,90
○	F)Istruttoria, registrazione one (up front)	€ 284,62	€ 106,73	€ 45,58			€ 45,58
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.703,46

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.703,46, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS